

ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico,

Le scriventi RSU, a seguito di attenta e approfondita analisi del testo dell'ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto proposto in data 11 febbraio 2026, comunicano formalmente di aver rilevato importanti criticità in ordine alla coerenza normativa, alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti e al rispetto dei criteri di attribuzione e determinazione dei compensi accessori previsti dalla stessa contrattazione d'istituto.

In particolare, si riscontrano difformità rispetto ai principi di **equità, trasparenza, professionalità**, che costituiscono presupposto essenziale della contrattazione integrativa e garanzia di pari opportunità per tutto il personale.

In merito a quanto riportato nell'**art. 29, comma 2 dell'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori e comma 3 – Riferimento a funzionigramma e organigramma** si evidenziano alcune incongruenze:

- alla data del 06/11/2025, il riferimento al funzionigramma e all'organigramma risulta inesistente, in quanto tali documenti, non erano ancora stati predisposti, essendo stati approvati soltanto nel gennaio 2026;

- le figure individuate come *Staff* non appaiono coerenti con i criteri riportati nell'ipotesi della contrattazione d'istituto (pag. 18) e di seguito richiamati:

L'attribuzione dei compensi accessori al personale scolastico si fonda sui seguenti principi:

a) **Equità**: tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività che consentono l'accesso ai vari fondi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della disponibilità dichiarata.

b) **Professionalità**: l'assegnazione di attività aggiuntive e incarichi avviene prioritariamente sulla base delle competenze certificate e/o maturate dal personale in servizio.

c) **Continuità**: per lo svolgimento di specifici ruoli, al fine di valorizzare le competenze già sviluppate e gli obiettivi già raggiunti.

I criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori al personale docente e ATA sono i seguenti:

➤ **Criteri per l'attribuzione:**

- *titoli di studio e/o qualifiche professionali;*
- *formazione specifica documentata;*
- *competenze specifiche pertinenti all'attività, mansione o incarico da assegnare;*

- *esperienze professionali pregresse, documentate e pertinenti;*
- *rotazione negli incarichi, a parità di valutazione;*
- *assunzione, oltre agli incarichi organizzativi funzionali alla realizzazione dell'autonomia scolastica, di un massimo di n. 3 incarichi (docenza, tutoraggio, gruppo di lavoro, progettazione, referenza e/o tutoraggio orientamento, referenza e/o tutoraggio FLS) relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, finanziati con MOF, fondi finalizzati, PNRR, Progetti Nazionali (ex PON) e/o Regionali, salvo assenza di ulteriori candidature e/o disponibilità.*

➤ **Criteri per la determinazione:**

- *caratteristiche dell'incarico in termini di complessità;*
- *impegno orario richiesto;*
- *carico di lavoro.*

Dalla lettura dell'ipotesi di Contratto integrativo d'Istituto del 11-2-2026 si evidenzia quanto segue:

Art. 88 c.2/f - 1 – Collaboratore vicario DS

L'individuazione delle figure di supporto all'avvio dell'anno scolastico e al prosieguo delle attività funzionali alla didattica deve pertanto avvenire nel rispetto dei criteri sopra enunciati.

Per quanto concerne i collaboratori del Dirigente Scolastico, *l'art. 88 c.2/f del CCNL individua in n. 2 unità le figure delegabili e retribuibili con il FIS*. Nell'attuale contrattazione, invece, risultano remunerate con il FIS n. 4 unità, in evidente difformità rispetto alla previsione contrattuale.

Nell'a.s. 2024/2025 i collaboratori erano n. 2 (in conformità alla normativa vigente) e avevano ricevuto sia **la delega per la predisposizione dell'orario scolastico sia quella per la gestione delle sostituzioni dei docenti**; entrambe le figure avevano percepito un compenso pari a 205 ore.

Si rileva che l'attuale unico collaboratore non ha svolto la funzione di redazione dell'orario scolastico né si occupa delle sostituzioni dei docenti; inoltre beneficia di una significativa riduzione dell'orario di servizio pari a 7 ore settimanali.

Pertanto, si propone per la collaborazione un compenso pari a **210 ore sul FIS**.

Come evidenziato nel prospetto sottostante, risultano disponibili 237 ore (la cattedra oraria è 11h/18h) che sono utilizzate a supporto della dirigenza. Per questo motivo, il riconoscimento di ulteriori 210 ore appare più che equo.

Si ricorda, inoltre, che tutti i compensi hanno carattere **forfettario**: pertanto, la somma di **237 ore + 210 ore**, per un totale complessivo di **447 ore**, è ritenuta sufficiente a coprire pienamente tutti i fabbisogni organizzativi e didattici nel periodo **dal 1° settembre al 31 agosto** ⁽²⁾.

	gg lezione	settimane lezione (w=6gg)	11 ore lezione/week	18 ore di lavoro/week
set-25	17	(2+5/6)w	31,17	51,00
ott-25	26	(4+2/6)w	47,7	78
nov-25	24	4w	44	72,00
dic-25	17	(2+5/6)w	31,17	51
gen-26	22	(3+4/6)w	40,3	66
feb-26	21	(3+3/6)w	38,5	63
mar-26	26	(4+2/6)w	47,7	78
apr-26	21	(3+3/6)w	38,5	63
mag-26	23	(3+5/6)w	42,17	69
giu-26	6	1w	11	18
lug-26	0		0	0
ago-26	0		0	0
	203gg		372,21	609,00
<p>Il collaboratore percepisce già come compenso stipendiale un pagamento di 609h mentre vengono espletate un totale di 372,21h, restano libere 237h</p>				

Art. 88 c.2/f - 2 – Supporto attività propedeutiche avvio anno scolastico

A fronte del maggiore impegno richiesto quest'anno per la predisposizione dell'orario scolastico su tre sedi, rispetto alle due sedi dell'anno precedente, si propone un compenso pari a 50 ore.

Art. 88 c.2/k - 3 – Coordinatore funzionamento attività didattiche quotidiane in caso di assenze

Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico può avvalersi di docenti individuati per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative. La contrattazione collettiva nazionale ha disciplinato la retribuità di tali collaborazioni, stabilendo che i collaboratori del dirigente scolastico siano al massimo due e che, con le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, possano essere retribuite non più di due unità di personale docente (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL Scuola).

La legge 107/2015, art. 1, comma 83, prevede la possibilità per il Dirigente Scolastico di individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10% dei docenti che lo coadiuvino in attività di supporto organizzativo e didattico, specificando che tali incarichi **non devono comportare alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.**

Ne consegue che il Dirigente può nominare più docenti con funzioni di coadiuvazione, ma la corresponsione di compensi a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica resta limitata a un massimo di due unità, come previsto dal CCNL.

Si riconosce, tuttavia, che le sedi dell'Istituto sono passate da due a tre, comportando un aumento dell'impegno organizzativo e del carico di lavoro, come già evidenziato, pertanto, alla luce di questo maggiore aggravio, si ritiene opportuno riconoscere un compenso pari a

60 ore, ritenendolo più adeguato all'effettiva entità dell'incarico e conforme al principio di equità.

Si sottolinea, infine, che tale incarico avrebbe dovuto essere assegnato all'organico di potenziamento, evitando così un ulteriore onere a carico del FIS ⁽¹⁾.

Art. 88 c.2/k - 5 BIS – COORDINATORE CLASSI STEAM (2*)

Nell'ambito della contrattazione d'istituto si ritiene necessario prevedere la figura del Coordinatore STEAM in quanto essa comporta lo svolgimento di compiti aggiuntivi e specifici rispetto a quelli di un coordinatore di classe non STEAM. Il Coordinatore STEAM è responsabile della programmazione del percorso STEAM, della condivisione e del monitoraggio del progetto prestabilito, nonché del coordinamento tra le diverse discipline coinvolte per la definizione e la compilazione degli obiettivi specifici dei laboratori e nella relativa realizzazione.

Rientrano tra i compiti del Coordinatore STEAM l'organizzazione dei laboratori per le attività previste, il coordinamento delle attività laboratoriali, la gestione dei materiali didattici, nonché la rilevazione dei fabbisogni e la segnalazione delle eventuali procedure di acquisto.

La funzione prevede inoltre la gestione del calendario delle attività laboratoriali e la predisposizione e diffusione delle circolari informative con cadenza periodica. Si rammenta, a tal proposito, che le classi STEAM effettuano un'uscita anticipata di un'ora settimanale con turnazione sulle prime e sulle ultime ore di lezione; tale riduzione oraria non risulta pertanto standardizzata e richiede un'attenta pianificazione e coordinamento.

Le responsabilità aggiuntive sopra descritte rendono la figura del Coordinatore STEAM indispensabile per l'attuazione coerente, organizzata ed efficace del percorso STEAM, finalizzato al successo formativo del progetto attivato da due anni all'interno dell'istituzione scolastica.

Art. 88 c.2/k - 16 – Referenti GLI/BES

Si ritiene che il compenso previsto per il Referente GLI risulti eccessivo nella misura di 24 ore, considerato che gli studenti con disabilità (n. 5) sono in parte già seguiti dalla medesima docente, la quale ha in carico direttamente 2 dei 5 alunni. Alla luce di tale circostanza, l'impegno aggiuntivo riconducibile alla funzione di referente appare ridimensionato rispetto al totale degli studenti indicati, rendendo pertanto necessario un riesame del monte ore attribuito, in un'ottica di proporzionalità ed equa distribuzione delle risorse.

Art. 88 c.2/k - 24 – Gestione sito STEAM (nuova denominazione)

Si ritiene necessario individuare al punto 24 quell'unica unità che si occupa della gestione del SITO STEAM e di attribuire ad essa un compenso pari a 10h. Si può procedere all'eliminazione della figura del Referente STEAM in quanto le funzioni ad esso attribuite confluiscono nella voce Gruppo Progettazione percorso STEAM, infatti le attività di progettazione, organizzazione e sviluppo del percorso sono svolte in modo collegiale dai docenti coinvolti, che operano in un'ottica di condivisione e corresponsabilità. Tale modifica si rende opportuna al fine di garantire chiarezza organizzativa, coerenza con i criteri di

attribuzione degli incarichi e corretta individuazione delle risorse destinate alla relativa funzione.

Art. 88 c.2/k - 30 – Gruppo di progettazione percorso STEAM

A seguito della rimodulazione delle risorse e della più equilibrata distribuzione dei residui derivanti dalle rideterminazioni sopra indicate, si propone di destinare parte delle economie così individuate al riconoscimento di un compenso pari a 57 ore complessive, da ripartire tra n. 3 docenti. Tale proposta risponde all'esigenza di una distribuzione più equa delle risorse disponibili, in coerenza con i principi di proporzionalità, valorizzazione delle competenze e ampliamento della partecipazione del personale agli incarichi retribuiti con il FIS.

Art. 88 c.2/b e c.2/d - 40 – Mad for Science

Si precisa che l'attività è affidata a un solo docente; pertanto, si richiede un controllo aggiornato del numero effettivo delle unità coinvolte.

Art. 88 c.2/b e c.2/d - 46 – Attività di orientamento

A nostro parere, le economie derivanti dalla redistribuzione delle ore sul **FIS – Docenti** devono essere destinate all'**orientamento in entrata**, nell'ottica di potenziamento e riconoscimento delle attività svolte. Tale scelta è motivata dal ruolo strategico dell'orientamento in entrata.

Art. 88 c.2/e - 15 – Maggiore impegno gestione laboratori scientifici

Si fa presente che il numero delle unità coinvolte, come più volte indicato, **sono 2** e non 1; si chiede di apportare correzione.

Le scriventi propongono, pertanto, alcune modifiche mirate a superare le criticità evidenziate e lasciano alla Dirigenza la possibilità di valutare tali proposte. In mancanza di un adeguato recepimento delle stesse, non sarà possibile procedere alla firma dell'accordo in quanto le condizioni necessarie per una sottoscrizione consapevole e condivisa non sarebbero garantite.

La RSU:

Prof.ssa Teresa de Conciliis
Prof. Giovanni Petrella
Prof.ssa Anna Petrini

NOTA (1): Si ritiene che la Legge 107/2015 non abbia abrogato la previsione di cui all'art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29/11/2007. La lettura dell'art. 1, comma 83, della L. n. 107/2015 — che stabilisce che le attività dei coadiutori non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica — induce a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare tali figure tra i docenti di potenziamento. Le disposizioni di cui all'art. 88 del CCNL

29/11/2007, che prevedono la corresponsione di un compenso a non più di due unità, devono invece ritenersi riferite ai docenti curricolari chiamati a svolgere ulteriori attività rispetto all'insegnamento. La legge 107/2015 all'art. 1 comma 83, ha previsto che il dirigente possa individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La legge 107/2015 non abbia fatto venir meno la previsione dell'articolo 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29/11/2007. Infatti, la lettura dell'art. 1, comma 83, della L. n. 107/2015 - prescrivendo che le attività dei coadiutori, non devono implicare alcun impatto a carico della finanza pubblica – induce a ritenere che la ratio della disposizione intendesse individuare i suddetti coadiutori tra i docenti di potenziamento, mentre le previsioni di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007, che consentono la corresponsione di un compenso a non più di due unità siano dirette ai docenti curricolari chiamati a svolgere ulteriori attività.

<https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/i-collaboratori-del-dirigente-scolastico-possono-essere-piu-di-due-in-qual-sede-devono-essere-stabiliti-i-relativi-compensi/>

NOTA (2):Tali ore rappresentano, di fatto, il riconoscimento economico dell'incarico di collaborazione, già garantito attraverso la riduzione del carico orario e la retribuzione statale. Alla luce di ciò, l'attribuzione di un ulteriore compenso in sede di contrattazione integrativa configurerebbe una duplicazione della retribuzione per attività già ricomprese nell'orario di servizio ordinario e già compensate, in contrasto con quanto previsto dal CCNL e con il principio generale del divieto di **doppia remunerazione**. La giurisprudenza contabile ha più volte ribadito che non è consentito retribuire con risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica attività che trovano già copertura nello stipendio fondamentale o che derivano da una riduzione dell'orario di servizio. Un compenso non adeguatamente motivato e documentato potrebbe pertanto esporre l'Amministrazione e i firmatari del contratto integrativo a rilievi da parte degli organi di controllo. Per tali motivazioni, le RSU dichiarano di non poter sostenere il compenso stabilito nella formulazione attuale, ritenendo necessario un riesame dei criteri adottati, nel pieno rispetto del CCNL, dei principi di correttezza amministrativa e della corretta gestione delle risorse pubbliche.